



CIRCOLARE INFORMATIVA 08/01

Milano, 26 giugno 2001

OGGETTO: In allegato trasmettiamo una recente comunicazione di carattere generale predisposta dall' UIC in ordine alla possibilità, per gli intermediari finanziari, di adempiere all' obbligo di identificazione della clientela, di cui all' articolo 2 delle legge 197/91, tramite l' ausilio della firma digitale.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. AGNETTI	
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI	(invio e-F@ct)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DOTT. ROSETTI	(invio e-F@ct)
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI	(invio e-F@ct)
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI	(invio e-F@ct)
COFIRI F & L	SIG. PAGNOTTA	(invio e-F@ct)
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
DEUTSCHE BANK FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FABER FACTOR	DOTT. LACCHINI	(invio e-F@ct)
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FACTORIT	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FERCREDIT	DOTT.SSA BOGINI	(invio e-F@ct)
FIDIS	RAG. BORGIALLI	(invio e-F@ct)
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE	
GALLO & C.	RAG. RIVA	(invio e-F@ct)
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA	(invio e-F@act)
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. STACCIONE	(invio e-F@ct)
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA	
MEDIOFACTORING	DOTT.SSA MALANCA	(invio e-F@ct)
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI	
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI	
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UFB FACTORING ITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UNICREDIT FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano
Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159
E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale 97067880159
Partita I.V.A. 10316950152

U/C
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

DivNormativa/Pal

N. _____
DA INVIARE NELLA RISPOSTA

ROMA _____

31.MAG 01 018527

Oggetto: la firma digitale quale strumento idoneo ad identificare un soggetto, ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Si fa riferimento alla nota del 7 maggio 2001 con cui si chiedono chiarimenti circa la qualificazione della firma digitale quale strumento idoneo ad attestare, per finalità antiriciclaggio, l'avvenuta identificazione del soggetto operante a distanza.

Al riguardo, come ricordato nella documentazione inviata a questo Ufficio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/91 gli intermediari devono identificare direttamente chiunque accenda un rapporto o compia un'operazione comportante la trasmissione di mezzi di pagamento superiori a venti milioni di lire. Il D.M. 29 ottobre 1993 (che ha integrato il D.M. 19 dicembre 1991) ha, inoltre, reso possibile il ricorso ad una procedura di identificazione indiretta, che si concretizza nel rilascio di un'idonea attestazione da parte di un altro intermediario abilitato presso il quale il cliente sia stato in precedenza identificato. La recente diffusione delle tecniche di comunicazione a distanza ha reso, infine, opportuna l'esplicitazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, di criteri, ai quali gli intermediari devono conformarsi, per procedere all'identificazione della clientela che instaura rapporti o compie operazioni a distanza. Con il parere, datato 31 gennaio 2000, si è convenuto nel qualificare come idonea attestazione il bonifico disposto a valere su un conto per il quale il cliente sia stato già identificato.

In questo contesto, la disciplina del documento informatico e della firma digitale, contenuta a seguito della recente modifica normativa, nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 offre un'eventuale soluzione semplificativa al descritto sistema di identificazione, come è stato adeguatamente rilevato nello studio predisposto da Codesta associazione..

Ciò premesso, si pone quindi il problema circa la possibilità per gli intermediari finanziari di avvalersi, per le operazioni eseguite in via telematica, della identificazione a suo tempo effettuata dal certificatore, nel rilascio della chiave pubblica, senza dover nuovamente procedere alla acquisizione dei dati personali del cliente. Al riguardo, si riportano di seguito le considerazioni di questo Ufficio sull'argomento le quali, tra l'altro, risultano in linea con le valutazioni espresse da Codesta associazione.

In proposito, occorre rilevare che da un lato, l'attuale normativa non presenta alcun richiamo alla legge n. 197/91 e successive modifiche, in termini di possibile utilizzo e semplificazione delle

FAX 06/46634794
INDIRIZZO TELEGRAFICO CAMBITAL
CODICE SWIFT CAMBITRR

CASELLA POSTALE N. 463
00100 ROMA
CENTRO CORRISPONDENZA



procedure e, dall'altro, qualora si ritenesse possibile l'uso di tale strumento per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, si verrebbero a coinvolgere, nell'identificazione prescritta nell'art. 2 della citata legge n. 197/91, soggetti non appartenenti al settore degli intermediari finanziari e come tali non destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Un raffronto, più puntuale, delle norme evidenzia che l'identificazione cui è tenuto il certificatore per il rilascio della firma digitale non richiede il "contatto fisico" tra l'interessato ed il certificatore; l'art. 22, comma secondo, del D.P.C.M. 8.2.1999, la cui efficacia è stata confermata dal D.P.R. n. 445/2000 almeno sino alla sua sostituzione, rimette, infatti, al certificatore la scelta della procedura di identificazione che dovrà essere riportata nel manuale operativo

Ciò posto, la firma digitale può essere considerata strumento idoneo ad attestare l'avvenuta identificazione nelle operazioni a distanza qualora sia assicurata la rispondenza della procedura di identificazione, e delle successive fasi di rinnovo, sospensione o revoca del certificato, ai principi generali in materia di antiriciclaggio. In sostanza, il certificatore deve:

- prevedere, nel manuale operativo, che il procedimento di identificazione avvenga alla presenza del cliente e nel rispetto di tutti i requisiti prescritti in materia dall'art. 2 della legge n. 197/91 come specificati dal D.M. del 19/12/1991.
- garantire la diffusione del provvedimento di revoca o di sospensione nonché verificare, nella fase di rinnovo del certificato, l'identità del cliente.

Deve essere valutata, inoltre, l'effettiva possibilità per un intermediario di ricorrere per l'identificazione ad un soggetto non incardinato nella propria struttura organizzativa qual è il certificatore considerato che l'articolo 2 della legge n. 197/91 si rivolge, in modo specifico, al "personale incaricato" dell'intermediario. Al riguardo, i criteri di applicazione delle disposizioni del D.M. 19/12/91 (emanati dal Ministro del tesoro e pubblicati sulla G.U. n. 131 del 5/6/1992) specificano che la suddetta espressione ricomprende *"i soggetti legati all'intermediario da un rapporto di lavoro subordinato ovvero da un rapporto di collaborazione previsto dalla legge o da apposita convenzione nella quale siano specificati gli obblighi rivenienti dalla legge n. 197/91 e dal decreto di attuazione del 19 dicembre 1991"*.

Per quanto sopra, l'intermediario può avvalersi della identificazione effettuata dal certificatore, previa stipula di un'apposita convenzione tra intermediario e certificatore, in cui quest'ultimo si impegna ad effettuare l'identificazione in conformità degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

Si ricorda, infine, che il ricorso allo strumento della firma digitale non esime l'intermediario finanziario dalla responsabilità per il caso di violazioni degli obblighi antiriciclaggio. L'intermediario, quale destinatario degli obblighi disposti dalla legge 197/91, dovrà quindi accertare che il dispositivo di firma sia stato rilasciato da un soggetto certificatore dotato di una disciplina in materia di identificazione conforme alle disposizioni antiriciclaggio nonché verificare, in sede di accensione del rapporto continuativo e nel momento dell'esecuzione dell'operazione, la validità della firma digitale.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

